

Prot. N. **ACIU.2010. 505**

Roma li. **02/07/'10**

- All' **Organismo Pagatore AGEA**  
Sede
- All' **A.R.T.E.A.**  
Via S. Donato, 42/1  
Firenze 50127
- All' **A.G.R.E.A.**  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
Bologna 40122
- All' **A.V.E.P.A**  
Centro Tommaseo  
Via N. Tommaseo, 67 C-3° p  
Padova 35131
- All' **Organismo Pagatore della  
Regione Lombardia**  
Via Fabio Filzi, 22  
Milano 20124
- All' **ARBEA**  
Via della Chimica s.n.c.  
85100 Potenza
- All' **ARPEA**  
Via Bogino, 23  
10123 Torino
- All' **APPAG Trento**  
Via G.B. Trener, 3  
38100 Trento
- All' **OPPAB**  
Via Crispi, 15  
39100 Bolzano
- All' **ARCEA**  
Via E. Molè  
88100 CATANZARO

- Agli Assessorati all'Agricoltura  
delle Regioni e Province  
Autonome  
LORO SEDI**
- Al C.A.A. di Coordinament  
Coldiretti S.r.l.  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 ROMA**
- Al C.A.A. di Coordinamento  
Confagricoltura S.r.l.  
Corso Vittorio Emanuele II, 101  
00185 ROMA**
- Al C.A.A. di Coordinamento CIA  
S.r.l.  
Lungotevere Michelangelo, 9  
00192 ROMA**
- Al CAA Copagri S.r.l.  
Via Calabria, 32  
00187 ROMA**
- All' Coordinamento CAAGCI  
Via Angelo Bargoni, 78  
00153 Roma**
- Al Coordinamento CAA AIPO  
Via Alberico II, 35  
00193 ROMA**
- Al Coordinamento CAALPA  
Via L. Serra, 37  
00153 ROMA**
- Alla UNACOA  
Via Nizza, 46  
00198 ROMA**

Alla **UIAPOA**  
Via Alessandria, 199/c  
00198 ROMA

Alla **UNAPROA**  
Via XX Settembre, 4  
ROMA

Alla **S.I.N.**  
Via Palestro, 32  
00185 ROMA



e.p.c. Al **Ministero Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali -  
Dipartimento delle politiche  
europee ed internazionali  
Direzione Generale delle politiche  
comunitarie ed internazionali di  
mercato  
Via XX Settembre 20  
00185 ROMA**

**OGGETTO: Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 1580/2008. Quesiti vari.**

Si riportano, in allegato le risoluzioni delle questioni sottoposte all'attenzione dell'apposito gruppo di lavoro e dallo stesso elaborate nel corso riunione del 21 giugno u.s., svolta presso il Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato - AIPO V.

Si invitano gli operatori del settore e tutti gli interessati a voler operare conformemente nell'affrontare le casistiche afferenti ai rispettivi ambiti di competenza.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO  
Dr. Giancarlo Nanni



**Questioni sottoposte al gruppo di lavoro  
nella riunione del 21 giugno 2010**

**1) programmi operativi a sostegno della produzione biologica**

**D -** *Una OP riconosciuta ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/07, la cui produzione sociale è ottenuta interamente con metodo di produzione biologica secondo le disposizioni del regolamento (CE) 834/07, ha diritto al maggiore contributo comunitario sul programma operativo?*

**R -** Il regolamento (CE) n. 1234/07 all'articolo 103 quinquies, par. 3, lettera c) stabilisce che l'OP può chiedere che la percentuale di cofinanziamento comunitaria sia elevata dal 50% al 60% se il programma operativo riguarda esclusivamente il sostegno all'agricoltura biologica ai sensi della specifica normativa.

In tal caso la Regione competente dovrà verificare che tutta la produzione conferita dai soci sia ottenuta in conformità al regolamento (CE) n. 834/07.

Il cofinanziamento al 60% può essere chiesto anche limitatamente ad una parte ben definita del programma operativo, relativo alla sola produzione biologica, se quest'ultima non rappresenta la totalità della produzione sociale.

Il maggiore cofinanziamento deve essere chiesto dall'OP al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica annuale presentata ai sensi dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1580/07.

Si precisa che l'applicazione della citata disposizione non è conflittuale con la richiesta del sostegno comunitario all'impegno di applicare il metodo di produzione biologica, che il produttore può presentare sul regime dello Sviluppo Rurale o nell'ambito delle misure ambientali dello stesso programma operativo, qualora il PSR di riferimento non abbia attivato la specifica misura.

In ogni caso la Regione dovrà verificare che nel programma operativo non siano inserite spese per interventi obbligatoriamente previsti ai fini della remunerazione dell'impegno.

**2) spese di personale**

**D -** *L'Allegato VII al regolamento (CE) n. 1580/07, al punto 2, lettera b) prevede che possano essere riconosciute le spese per il personale utilizzato per il miglioramento o il mantenimento di un elevato livello di qualità o di protezione dell'ambiente, nonché per migliorare la commercializzazione. Tale personale deve essere qualificato e può essere rappresentato anche da "impiegati o soci dell'OP".*

*È chiesto di sapere se il termine di "impiegato" va necessariamente riferito alla specifica figura professionale come definita nel diritto italiano (dipendente che fornisce prestazione professionale prevalentemente intellettuale con esclusione di prestazione di mera mano d'opera).*

- R** - Il termine “impiegati” usato dal regolamento comunitario va inteso come riferito al personale interno dipendente dell’OP o di sue strutture associate, senza riferimento a uno specifico inquadramento contrattuale, peraltro diverso da Stato a Stato.  
 L’elemento distintivo del personale ammesso al finanziamento comunitario è invece rappresentato dalla professionalità (personale qualificato) che in relazione alle specifiche mansioni svolte deve essere attestata dal legale rappresentate della OP o della cooperativa. Tale attestazione avviene con la firma della lettera di incarico che deve contenere indicato il profilo professionale posseduto (vedi capitolo “la rendicontazione dei costi del personale” dell’allegato al DM 11 maggio 2009, come modificato in data 30 dicembre 2009).  
 Per particolari mansioni, quali ad esempio, l’assistenza tecnica agronomica, la professionalità deve essere supportata da idonei titoli di studio, mentre per altre mansioni la professionalità non necessariamente deve essere messa in relazione al possesso di uno specifico titolo di studio. In ogni caso dal profilo professionale deve necessariamente emergere, con soddisfazione della Regione che approva il programma (o dell’Organismo di controllo se l’incarico è successivo all’approvazione del programma), l’idoneità del personale a svolgere la mansione assegnata.  
 In merito poi all’inquadramento contrattuale, si ritiene che debba essere liberamente disciplinato tra le parti.

**3) spese di trasporto**

- D** - *Viene chiesto se è corretto ammettere a finanziamento le spese di trasporto, nella misura del 60% del costo totale, quando il trasporto avviene con mezzi refrigerati.*
- R** - L’Allegato VIII al regolamento (CE) n. 1580/07, al punto 1 include, tra le spese non sovvenzionabili, le “spese di raccolta o di trasporto (interno o esterno)”.  
 Pertanto, le spese di trasporto non possono rappresentare in nessun caso e in nessun modo dei costi sovvenzionabili nell’ambito dei programmi operativi.  
 Ciò che è consentito sovvenzionare sono solamente le spese per investimenti per i mezzi di trasporto o loro componenti, nella misura e alle condizioni previste dal punto 11 del medesimo allegato VIII.  
 Altresì, si rileva che al capitolo 7, dell’allegato al DM 11 maggio 2009, come modificato in data 30 dicembre 2009, viene precisato in modo esplicito, che le spese di trasporto sono una componente negativa del VPC.

**4) spese di promozione**

- D** - *Viene chiesto se è corretto ammettere nell’ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi, gli sconti relativi alle vendite del “prendi tre e paghi due”.*
- R** - La misura descritta ha una sua valenza promozionale, ma applicata direttamente dall’OP comporta l’effetto pratico che al produttore, il prezzo di vendita del prodotto viene pagato per un terzo dal programma operativo, con una conseguente, evidente, distorsione della concorrenza.  
 Inoltre, la procedura relativa al calcolo del VPC, definita nella parte B, capitolo 7, dell’allegato al DM 11 maggio 2009, come modificato in data 30 dicembre 2009, individua in modo esplicito, l’importo degli sconti tra le componenti negative del VPC.

*Handwritten initials: "OPH" and other scribbles.*

**5) vincoli di adesione**

- D -** *Una OP riconosciuta con il regolamento (CE) n. 2200/96 nella categoria (i) – universale, deve adeguare il proprio statuto entro il 31 dicembre 2010, indicando i codici NC per i quali intende operare ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/07. Si chiede di conoscere se i produttori, chiamati a riconfermare l'atto di adesione, sono obbligati ad accettare l'adesione per tutti i codici NC inseriti nel nuovo statuto, ovvero possono aderire solo per alcuni di essi e per altri essere liberi di aderire ad altra OP, ancorché riconosciuta per tutti i codici.*
- R -** Il regolamento (CE) n. 1234/07 (articolo 125 bis, par. 1 , lett.b), ha introdotto il principio che un produttore, per il prodotto di una medesima azienda, deve aderire ad una sola OP, ma è libero di aderire, con gli altri prodotti, ad OP diverse. Pertanto un produttore aderente ad una OP, alla fine del periodo minimo di adesione o in occasioni in cui deve ricontrattare la propria adesione, può limitare il suo impegno con l'OP solo ad alcuni prodotti e aderire per altri a qualsiasi altra/e OP. In ogni caso, deve essere fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9 del DM n. 3932 dell'11 maggio 2009, che prevede che nessun socio può recedere fino alla fine del programma operativo, salvo diversa decisione dell'OP. Sono fatte salve disposizioni più restrittive previste dallo statuto dell'OP, che i soci si impegnano a rispettare con l'atto di adesione.

**6) utilizzo degli impianti finanziati con il contributo comunitario**

- D -** *Una OP che nell'ambito del programma operativo ha acquistato delle attrezzature mobili (nella fattispecie carrelli elevatori) può concederli in affitto oneroso ad una propria filiale?*
- R -** Una OP è obbligata a mettere a disposizione della base sociale, ove necessario, i mezzi tecnici necessari all'attività statutaria. Le spese per tali investimenti sono sostenute direttamente dall'OP o dai propri soci e/o filiali alle condizioni indicate al capitolo "le indicazioni strategiche per gli interventi e spese ammissibili" dell'allegato al DM 11 maggio 2009, come modificato in data 30 dicembre 2009. Tra tali condizioni non è previsto l'affitto e, pertanto, l'OP non può chiedere l'aiuto comunitario su spese sostenute per investimenti concessi in affitto oneroso ai propri soci e/o filiali.

**7) controllo delle filiali ai fini del calcolo del VPC**

- D -** *Si chiede di conoscere se al fine di poter calcolare il VPC all'uscita della filiale, il controllo della filiale nella misura di almeno il 90% come previsto dall'articolo 52, par. 6 del regolamento (CE) n. 1580/07, deve' essere garantito dalla sola OP interessata, eventualmente in concorso con cooperative socie, ovvero può essere garantito anche con il concorso di altre OP.*

- R** - La definizione di filiale contenuta all'articolo 21, par. 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1580/07, contempla la partecipazione di più OP al controllo del capitale sociale della filiale.

All'articolo 52, paragrafo 7 dello stesso regolamento è precisato che qualora l'OP intenda calcolare il VPC all'uscita della filiale, almeno una quota del 90% del capitale sociale della filiale deve appartenere, anche in forma combinata, all'OP stessa o a cooperative ad essa aderenti, ovvero ad una AOP alla quale l'OP aderisce.

L'apparente contraddizione è in corso di superamento con la proposta di revisione del regolamento (CE) n. 1580/07, presentata dalla Commissione europea, dove il paragrafo 7 viene emendato nel senso di prevedere espressamente che la quota di controllo del 90% della filiale può appartenere a una o più OP.

## 8) periodo di calcolo del VPC ai fini della sospensione del riconoscimento

- D** - *Ad una OP che non raggiunge nel corso dell'anno di riconoscimento né nell'anno successivo il requisito minimo di VPC, deve essere applicata la sanzione della revoca del riconoscimento, prevista all'articolo 116, par. 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1580/07?*

- R** - L'articolo 116, par. 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1580/07, prevede che la revoca si applica se il parametro minimo del VPC non è rispettato per due anni consecutivi.

Al riguardo, considerato che il dato certo del VPC di una OP riconosciuta è rilevabile solo dal bilancio, si ritiene che il periodo di due anni decorra dall'inizio del primo esercizio sociale completo successivo al riconoscimento dell'OP.

## 9) pagamento delle spese in assenza di fatture

- D** - *Il regolamento (CE) n. 1580/07, all'articolo 107 prevede che l'aiuto comunitario è concesso solo se le spese relative a un dato intervento sono supportate da fatture e documenti attestanti l'effettuazione dell'intervento stesso e dove ciò non sia possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente.*

*Per determinati interventi previsti nei programmi operativo, quali la potatura eseguita direttamente dal socio, le disposizioni nazionali, al capitolo "rimborso delle spese sostenute dai soci" dell'allegato al DM 11 maggio 2009, come modificato in data 30 dicembre 2009, elencano i documenti che il produttore deve fornire all'OP per ottenere il rimborso delle spese sostenute.*

*Si chiede di conoscere se la documentazione ivi indicata può avere forza probatoria equivalente alle fatture.*

- R** - L'elenco dei documenti che le disposizioni nazionali prevedono che debbano essere prodotti in sostituzione delle fatture quando ricorrano le condizioni previste dal regolamento (interventi effettuati direttamente dai soci) è sufficientemente dettagliato e comprende anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

È, pertanto evidente che tale documentazione va ritenuta, a tutti gli effetti, avente forza probatoria equivalente alle fatture.

10) **delega alla fatturazione**

**D** - *Una società semplice costituita ai sensi del Titolo 5°, capitolo 2°, articolo 2251 del codice civile, può essere delegata alla fatturazione ai sensi dell'articolo 12 del DM n. 3932 dell'11 maggio 2009? Nel caso di specie, la società è costituita da due persone fisiche componenti dello stesso nucleo familiare e da due società semplici a loro volta costituite dalle stesse due persone fisiche.*

**R** - In linea generale la natura della forma societaria non è preclusiva alla concessione della così detta *delega alla fatturazione*, quando la società, comunque costituita, è in grado di dimostrare che sta esercitando "un'efficace concentrazione di prodotto", come richiesto al capitolo "fatturazione delegata ai soci" dell'allegato al DM 11 maggio 2009, come modificato in data 30 dicembre 2009.

È peraltro evidente che nel caso esposto, l'impresa familiare costituitasi in società, limitandosi a commercializzare la sola produzione delle proprie due aziende, non appare rispondere al principio dell'efficace concentrazione di prodotto.

